



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it

Proc. n. 12/24

Dec. n. 14/24

Il giorno 13 settembre 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal M.C. "MGIM CORSE", in persona del suo Presidente, sig. Marco PANZAVOLTA, avverso il provvedimento di esclusione dalla classifica del 23.6.2024 al proprio pilota Nicola PLAZZI (n. 19), in occasione della gara 2 del 3° round del Campionato Italiano Velocità, svoltasi presso l'Autodromo Internazionale del Mugello (cod. NAZVE003) e comminato per "*irregolarità tecnica*", ovvero per "*la*

mancaza del contrassegno del racing service Dunlop in violazione all'art. 6.9.2. del RGTS'

Il reclamante, in particolare, ha dedotto, innanzitutto, che gli pneumatici erano stati acquistati presso il fornitore ufficiale e che, comunque, essendo stati acquistati in un periodo freddo della stagione agonistica, a marzo 2024, per poi essere usati ben 3 mesi dopo, gli stickers avrebbero potuto staccarsi dagli pneumatici stessi. Ha, quindi, anche allegato la fattura di acquisto degli pneumatici e ha, altresì, lamentato la erroneità della su menzionata decisione in virtù di quanto previsto dall'art. 6.1 cat. SSP 300 in merito all'uso "libero" degli pneumatici, concludendo per l'annullamento del citato provvedimento di esclusione, con ogni conseguenza in merito alla classifica di detta gara.

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno gli atti allo stesso allegati, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti di gara ed i regolamenti già richiamati, tutti facenti parte degli atti di ufficio,

OSSERVA

Il reclamo è fondato.

Invero, indipendentemente dall'acquisto degli pneumatici da parte del Team reclamante e dalle alterne vicende che gli pneumatici in uso al pilota PLAZZI (n. 19) possano aver subito nel tempo o in occasione della manifestazione agonistica del 23.6.2024, in cui al medesimo è stata comminata la squalifica, va rilevato che, effettivamente, nel caso di

specie, l'uso degli pneumatici ai fini della relativa partecipazione deve considerarsi libero, in virtù della vigenza *ratione temporis* dell'art. 6.1 del Regolamento Tecnico Supersport 300 (RTSS3).

Difatti, le specifiche prescrizioni circa gli pneumatici ammessi per tale categoria, ovvero quelli previsti dal fornitore esclusivo del C.I.V., sono state esplicitate e, quindi, normate diversamente, con provvedimento emesso dal S.T.S. n. 116 in data 31.7.2024, che ha modificato l'articolo succitato. Tale provvedimento, in effetti, allo stato, prevede che: *“Art. 6.1 -Gli unici pneumatici ammessi sono quelli previsti dal Fornitore Esclusivo della Classe Supersport 300 del Campionato Italiano Velocità per l'evento. La lista (modello, misure e mescole) degli pneumatici ammessi per l'evento è comunicata con dovuto anticipo dal suddetto Fornitore attraverso i propri canali di comunicazione e affissa presso il racing service presente sui campi gara. Gli pneumatici ammessi devono essere acquistati presso il racing service del Fornitore Esclusivo e sono resi riconoscibili dalla presenza del contrassegno applicato dal racing service stesso prima della consegna”*.

Detta disposizione, però, come detto, non è applicabile al caso di specie e, di conseguenza, la esclusione comminata al pilota PLAZZI (n. 19) deve essere annullata, con ogni ulteriore esito in merito alle relative classifiche.


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- **ACCOGLIE** il reclamo nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto
- **ORDINA** al S.T.S. la modifica delle classifiche attraverso il reinserimento in essa del pilota PLAZZI Nicola (n.19), nonché, di conseguenza della classifica generale della manifestazione cod. NAZVE003 e del Campionato di riferimento.

Depositata il 13 settembre 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Panzavolta Marco;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Motoclub di appartenenza del pilota;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.